




GIUSECONOMIA®

Fondazione italiana



anno XIII n. 80

Veritas liberabit vos

Novembre 2024

Il Commerci@lista® - L'Avvoc@to® - rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale
testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.
NUMERO MONOGRAFICO

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

Causa di servizio ed equo indennizzo, pensione privilegiata e benefici per le vittime del dovere (personale delle forze armate e delle forze di polizia). Normativa, iter e casi pratici.

di Miretta Malanot ed Alessandra Cavagnetto



Il manuale *“Causa di servizio ed equo indennizzo, pensione privilegiata e benefici per le vittime del dovere (personale delle forze armate e delle forze di polizia). Normativa, iter e casi pratici”* pubblicato nel mese di dicembre 2023 dalla Key Editore è il frutto dell’esperienza professionale degli autori che da numerosi anni si occupano di diritto amministrativo ed in particolare di diritto militare amministrativo, fornendo assistenza sia stragiudiziale che giudiziale ai propri assistiti. Si è cercato, nell’esposizione, al di là delle parti tecniche e normative, di esaminare fattispecie sottoposte al vaglio dei Giudici competenti in materia, analizzando la giurisprudenza sorta in materia e gli eventuali contrasti giurisprudenziali in essere.

Nell’ambito del diritto amministrativo militare assumono notevole rilevanza le tematiche della c.d. causa di servizio e del conseguente equo indennizzo e quella relativa allo *status* di vittima del dovere in favore del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), ai Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico.

Il manuale, suddiviso in otto capitoli, analizza la normativa di settore, la dottrina in materia e soprattutto la copiosa e recente giurisprudenza del Giudice Amministrativo (T.A.R e Consiglio di Stato), del Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro), nonché della Corte dei Conti (soprattutto in materia pensionistica, in particolare in tema di pensione privilegiata) e si sofferma sui casi più interessanti, descrivendo le fattispecie concrete delle questioni sottoposte all’attenzione dei Giudici, anche in ragione dell’esperienza maturata “sul campo” dagli autori.

L’intento è stato quello di fornire uno strumento utile e di facile consultazione sia per chi voglia intraprendere l’*iter* amministrativo volto al riconoscimento della causa di servizio e/o dello *status* di vittima del dovere, anche al fine

del conseguimento dei diversi benefici (di natura economica e non) riconosciuti dal legislatore a tali categorie di soggetti, ma anche per coloro che abbiano necessità di approfondire la materia, fornendo le nozioni legislative fondamentali, come interpretate dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, dando contezza in molteplici occasioni dei contrasti giurisprudenziali che sussistono anche in materia di causa di servizio e di vittime del dovere.



La prima parte del manuale è stata dedicata alla tematica della **causa di servizio** e si è ritenuto utile fornire una definizione di tale fattispecie, evidenziando che con tale espressione si intende il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle lesioni fisiche o delle infermità contratte – originariamente – da tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, a seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, si è assistito ad una suddivisione dei dipendenti pubblici in due settori, dei quali uno soggetto alla nuova normativa e l'altro esonerato in deroga, con conseguente difformità di trattamento fra le due categorie.

Con l'abrogazione della causa di servizio, dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata, nonché del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio per i dipendenti civili dello Stato, è restata espressamente valida solamente per i dipendenti appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico.

La scelta del legislatore è stata determinata dal più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, dalla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori.

Ai fini del riconoscimento è necessario che l'infermità o la lesione derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo, come l'ambiente o le condizioni di servizio o, comunque, che i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere le infermità o le lesioni: in tal caso i fatti di servizio devono risultare determinanti.

Fatte queste dovute premesse il manuale descrive in modo dettagliato e con riferimento alle norme applicabili, la procedura che deve seguire chi, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, voglia intraprendere l'iter "a domanda" per il riconoscimento della causa di servizio, fornendo anche utili consigli, come quello di descrivere in modo molto dettagliato la tipologia di servizio reso, le condizioni ambientali in cui è stato prestato, l'eventuale assenza o insufficienza delle misure di protezione individuali, allegando la documentazione medica in possesso e, se possibile, una relazione medica di parte che comprovi il nesso di causalità fra la patologia ed il servizio.

Si è, altresì, evidenziato che la normativa di settore preveda anche una procedura c.d. "d'ufficio" (disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. n. 461/2001), qualora sia l'Amministrazione ad iniziare il procedimento nell'ipotesi in cui un dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto una infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso sia avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Si è precisato, peraltro, che accanto ai procedimenti di cui sopra sussiste una procedura semplificata di riconoscimento della causa di servizio (la cosiddetta procedura con Modello C, originariamente prevista dalla Legge

n. 157 del 1952) regolata oggi dall'art. 1880 del D.lgs. n. 66/2010, Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.).

Una particolare attenzione è stata dedicata all'illustrazione del **procedimento istruttorio** volto al riconoscimento della causa di servizio che si articola in due fasi: una prima fase di tipo medico-legale di competenza delle Commissioni Medico Ospedaliere che "attestano" l'infortunio o la lesione lamentata, anche in relazione all'idoneità al servizio militare incondizionato ed una seconda fase di natura giuridica riservata al Comitato di Verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il già menzionato Comitato valuta se il servizio costituisca la causa e/o la concausa della lesione e/o dell'infortunio. Si ha un rapporto concausale quando le mansioni svolte abbiano contribuito in modo efficiente e determinante all'insorgere della malattia.



La redazione del manuale ha consentito di approfondire, altresì, numerose tematiche del diritto amministrativo, quali l'obbligo della istruttoria da parte dell'Amministrazione e l'obbligo di idonea motivazione del provvedimento amministrativo finale.

In particolare, la descrizione della tipologia di attività realizzata dal Comitato di Verifica - caratterizzata dalla c.d. **“discrezionalità tecnica”** - ha fornito l'occasione per dare contezza ed illustrare i limiti del sindacato che può svolgere il Giudice Amministrativo, chiamato a valutare la legittimità o meno della decisione dell'Amministrazione. Il manuale è arricchito dal riferimento alla copiosa giurisprudenza amministrativa che ha statuito che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato di Verifica per le cause di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella c.d. “discrezionalità tecnica” di tali organi, basata su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica.

Di conseguenza il giudizio reso dal Comitato di Verifica non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, di manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. D'altro canto, trattandosi di atto endoprocedimentale, secondo la giurisprudenza non è immediatamente impugnabile, ma potrà essere censurato in sede di impugnazione dell'atto finale adottato dal Ministero.

La discrezionalità tecnica è un istituto rilevante del diritto amministrativo, tant'è che è oggetto di studio e approfondimento da parte di chi si occupa di Diritto Amministrativo e l'attività posta in essere in materia di causa di servizio da parte dell'Amministrazione rientra a pieno titolo in tale tipologia: la conseguenza pratica è molto rilevante, nel senso che solo nel caso di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità il Giudice potrà valutare l'operato dell'Amministrazione.

In difetto di tali ipotesi il Giudice non può sostituirsi all'Amministrazione e, nello specifico, non può sovrapporre la propria decisione al giudizio espresso da un organo tecnico, quale appunto il Comitato di Verifica.

Si è posta l'attenzione del lettore sulla rilevanza della questione, anche considerato che di prassi il Decreto ministeriale conclusivo fa propria la decisione del Comitato di Verifica e spesso la motivazione finale è basata sul parere del Comitato, concretizzando un'ipotesi di motivazione *per relationem*, altro istituto fondamentale del diritto amministrativo disciplinato dall'art. 3, comma 3 della legge n. 241/1990, Legge sul procedimento amministrativo.

Ovviamente, la giurisprudenza amministrativa si è espressa ampiamente in merito alla natura del parere in questione

e del conseguente limite del Giudice Amministrativo di sindacarlo, nonché in ordine alla necessità che tale parere sia sufficientemente motivato.

Un'ulteriore significativa questione affrontata nel manuale è il principio vigente, in materia di causa di servizio, della c.d. unicità dell'accertamento, tanto che ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 461/2001 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi in cui successivamente venga richiesto l'equo indennizzo ed il trattamento pensionistico di privilegio.

Il riconoscimento della causa di servizio ha anche una funzione al fine del successivo riconoscimento della pensione privilegiata.

Sul punto si è fatto, pertanto, riferimento a numerose sentenze della Corte dei Conti in tema di unicità dell'accertamento, illustrando due diversi ed opposti orientamenti del Giudice contabile: uno più restrittivo che ritiene necessaria, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, una istanza specifica ai fini del trattamento pensionistico di privilegio all'Amministrazione competente ed uno che, al contrario, ritiene che l'istanza volta al riconoscimento della causa di servizio non può che essere diretta anche al riconoscimento della pensione privilegiata, così soddisfacendo il requisito previsto dal Codice di Giustizia Contabile (art. 153, comma 1, lett. b) ai fini della presentazione di un ricorso innanzi alla Corte dei Conti, ossia la previa istanza amministrativa volta alla concessione della pensione privilegiata.

A seguito del parere del Comitato di Verifica il Ministero competente si pronuncia con decreto finale in merito alla concessione o meno del riconoscimento della causa di servizio, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001, di non conformarsi al suddetto parere, indicandone le ragioni e richiedendo un nuovo parere al Comitato di Verifica che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione di tale ulteriore richiesta.



Il manuale ha consentito agli autori di affrontare anche istituti di carattere generale del diritto amministrativo e del diritto amministrativo processuale quale ad esempio il preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Infatti, anche in materia di causa di servizio, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto), quale strumento di partecipazione del privato al procedimento amministrativo che consente a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto di difesa e fornire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione.

La giurisprudenza amministrativa in materia non è univoca; infatti, accanto a pronunce più risalenti che hanno statuito l'obbligo in questione, più recentemente è stato statuito che non si applichi la norma di cui sopra, stante la natura sostanzialmente vincolata del provvedimento finale.

Nonostante la presenza di orientamenti discordanti, nel caso di presentazione di ricorso avverso il diniego dell'Amministrazione, può essere opportuno dedurre la violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990; in caso di accoglimento di tale motivo di ricorso il Giudice, annullerà il provvedimento impugnato, rimandando all'Amministrazione, con l'obbligo di previo invio del preavviso di rigetto.

L'opera fornisce adeguato spazio anche ai profili della tutela giurisdizionale in caso di rigetto, evidenziando la

violazione del predetto art. 10 bis potrà essere fatta valere con ricorso al competente T.A.R. (nel termine di 60 giorni dalla notificazione del Decreto) o, in alternativa, al Capo dello Stato (nel termine di 120 giorni); seppure senza pretesa di completezza si sono indicate le particolarità del giudizio innanzi al Capo dello Stato che prevede l'emissione di un parere da parte del Consiglio di Stato ed il Decreto finale del Presidente della Repubblica.

Anche sulla base delle sentenze esaminate si è evidenziato che nell'ambito di ricorsi proposti innanzi ai competenti T.A.R. il ricorrente può richiedere che venga disposta una verificazione o una consulenza tecnica, anche al fine di conseguire (ovviamente in caso di esito positivo di tali accertamenti) una pronuncia che entri nel merito della questione e non si limiti a disporre il mero annullamento degli atti impugnati.

Si sono, pertanto, illustrati i predetti istituti che trovano la loro disciplina rispettivamente negli artt. 66 e 67 del Codice del Processo Amministrativo; si è, pertanto, provveduto, seppure sommariamente, a delineare le caratteristiche e le differenze dei due istituti e la rilevanza di tali strumenti istruttori nell'ambito del riconoscimento delle cause di servizio.



Una questione molto rilevante affrontata concerne la giurisdizione della Corte dei Conti anche per la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.

In merito con una nota ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) è stato statuito il fondamentale principio secondo cui non incide sulla giurisdizione della Corte dei Conti la circostanza che il ricorrente fosse ancora in servizio attivo.

La giurisprudenza della Corte dei Conti - formatasi successivamente alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è consolidata nel ritenere che sia devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato.

La conseguenza pratica è che il ricorso innanzi la Corte dei Conti costituisca un rimedio ulteriore ed alternativo al ricorso innanzi al T.A.R. o al Capo dello Stato per il riconoscimento della causa di servizio al fine del trattamento pensionistico privilegiato.

Una parte significativa dell'opera è ovviamente dedicata ai benefici derivanti dal riconoscimento della causa di servizio a seconda che l'interessato **presti servizio** (equo indennizzo e divieto di cumulo con la pensione privilegiata, con il risarcimento del danno e con il trattamento assicurativo a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione), diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell'infermità o lesione riconosciuta, aumento dello scatto stipendiale per invalidità di servizio per una sola volta - dell'1,25 o del 2,50% a seconda della classificazione delle infermità, maggiorazione dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici, esenzione dal ticket sanitario, esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali, preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici, diritto al transito nei ruoli civili, rimborso delle spese di cura e di degenza, ruolo d'onore, indennizzo privilegiato aeronautico) o **sia in quiescenza** (pensione privilegiata).

La tematica della **pensione privilegiata dei militari** (nelle due categorie della pensione privilegiata ordinaria e pensione privilegiata tabellare) ha ovviamente una notevole rilevanza pratica, per tale ragione il manuale illustra i

requisiti per l'ottenimento, il procedimento amministrativo (a domanda o d'ufficio) per la concessione di tale beneficio, nonché i termini entro cui deve essere richiesta e, comunque, l'imprescrittibilità del diritto a tale tipologia di pensione.

Trattasi di argomento sicuramente di interesse generale (seppure complesso e di natura strettamente tecnica), anche considerato che in diverse occasioni la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di pensioni privilegiate e, comunque, è copiosa la giurisprudenza resa in tema da parte della Corte dei Conti.

Si è fatto un sintetico riferimento (seppure non esaustivo considerata la complessità della materia) anche al trattamento fiscale riservato a tali pensioni, rilevando la differenza fra la pensione privilegiata ordinaria che non beneficia dell'esenzione IRPEF al contrario della pensione privilegiata tabellare, facendo riferimento a risposte/pareri forniti in materia dall'Agenzia delle Entrate, oltre a pronunce della Corte di Cassazione, al fine di rendere ancora più utile il manuale a chi voglia studiare tali questioni.

Il manuale illustra, ovviamente, l'argomento del trattamento privilegiato di reversibilità, nonché quello degli eventuali benefici accessori conseguenti al riconoscimento della pensione privilegiata (l'assegno di superinvalidità;- l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, l'indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva;- l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore; l'assegno per cumulo di infermità; l'indennità speciale annua;- assegno non rinnovabile ;indennità per una volta tanto per i militari;- indennità "*una tantum*" a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici; assegno di incollocabilità), fornendo una descrizione dei singoli benefici e dei requisiti per la relativa concessione.



La parte centrale del manuale (che costituisce il cuore dell'opera e da cui è sorta l'idea degli autori, che hanno seguito stragiudizialmente e giudizialmente casi concreti, di agevolare nelle varie fasi chi intenda intraprendere un percorso, quello della causa di servizio e dei relativi benefici, lungo e difficile) è stata dedicata ad alcuni casi specifici di riconoscimento della causa di servizio, illustrando, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, la questione dell'insorgenza di patologie (molto spesso anche gravi) a causa dell'esposizione all'uranio impoverito, all'amianto, alle plurime somministrazioni di vaccini (che, come noto, possono indebolire il sistema immunitario), nonché la rilevanza del mobbing e dello stress nell'ambito militare.

Ovviamente, ampio spazio è stato dato al tema, molto discusso, dell'esposizione all'uranio impoverito, anche in ragione dei numerosi casi di cronaca affrontati a livello giornalistico, dando contezza degli studi e delle risultanze sia a livello nazionale (segnatamente Commissioni Parlamentari di Inchiesta) che internazionale (Risoluzione delle Nazioni Unite), che hanno evidenziato le possibili conseguenze sulla vita, sulla salute umana e sull'ambiente che può comportare l'utilizzo delle armi ad uranio impoverito.

E' molto discusso l'effetto dell'esposizione all'uranio e alle nano particelle per i militari che abbiano partecipato alle numerose missioni all'estero in diversi contesti operativi, tant'è che di recente l'attuale Ministro della Difesa ha comunicato la nomina di una Commissione Indipendente di Inchiesta in materia.

Si è ritenuto opportuno evidenziare che gli studi formati sul punto sono stati poi ripresi dalla giurisprudenza anche al fine di sviluppare il concetto del criterio della probabilità secondo cui il verificarsi dell'evento in capo ai militari (soprattutto in capo a coloro che abbiano effettuato missioni all'estero in siti contaminati ed inquinati)

costituisce di per sé elemento sufficiente a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente.

Il manuale si sofferma, poi, sull'esposizione all'amianto e le conseguenze sulla salute dei militari, illustrando la normativa italiana in materia, volta alla tutela dei lavoratori, tra cui anche i militari.

La questione della somministrazione dei vaccini e delle conseguenze sulla salute (che ha avuto notevole interesse in ragione della nota pandemia da COVID) è stata affrontata dalle Commissioni di Inchiesta e dalla giurisprudenza che si è espressa – peraltro in modo non univoco - in merito al nesso di causalità fra la patologia ed il servizio prestato.

Gli autori hanno evidenziato che si tratta di questione particolarmente interessante considerato che anche la Corte Costituzionale, con una recente sentenza (n. 25/2023) risalente al mese di febbraio 2023, si è espressa in materia di obbligo di vaccinazione per i militari dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 *bis*, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano state previamente individuate in via legislativa.

Secondo la Consulta l'esigenza costituzionale di determinazione del trattamento sanitario - quantomeno nella forma dell'elenco dei vaccini a cui il militare debba essere obbligatoriamente sottoposto - deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, ossia dal legislatore, con la conseguenza che la sanità militare non può imporre ai militari la somministrazione di vaccini in assenza di previa individuazione della tipologia di vaccini da parte del legislatore.

Come ultime cause causanti o concausanti patologie riconducibili al servizio si sono esaminati casi giudiziari in cui si è richiesto il riconoscimento del mobbing e/o si è evidenziata la sottoposizione degli interessati allo stress che, come ben noto, possono causare e concausare l'insorgere delle diverse patologie.

Il tema della causa di servizio è sicuramente connesso con i doveri di protezione del lavoratore posto a carico dei datori di lavoro, tra cui anche la Pubblica Amministrazione e codificati nell'art. 2087 del Codice Civile, con conseguente responsabilità in caso di mancata adozione delle misure individuali di protezione del lavoratore che possono aver causato o concausato l'insorgere della patologia per cui viene chiesto il riconoscimento della causa di servizio.

La giurisprudenza è particolarmente significativa in materia in quanto ha elaborato (con evidenti conseguenze favorevoli per gli interessati) il principio della c.d. inversione dell'onere della prova per il quale è sufficiente che il lavoratore allegghi una situazione di inadempimento e provi il rapporto di causalità tra inadempimento e di danno subito, gravando sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa.

Argomento di interesse generale che il manuale affronta è quello del cumulo o meno tra il risarcimento del danno ed indennità liquidate in caso di riconoscimento della causa di servizio anche in ragione di una significativa decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (n. 1/2018) che ha escluso la possibilità di tale cumulo.

Sempre in merito al risarcimento del danno a cui può essere condannata la Pubblica Amministrazione il manuale si è soffermato sulla tematica del risarcimento del danno *iure hereditatis* e *iure proprio*, illustrando i conseguenti effetti sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo e/o del Giudice ordinario.

Esaurita (senza ambizione di completezza) la disamina della tematica della causa di servizio, la seconda parte del manuale tratta la questione delle c.d. vittime del dovere e dei soggetti equiparati, fornendo la definizione di tali

categorie di soggetti e della connessione con il procedimento volto al riconoscimento della causa di servizio.

La condizione di vittima del dovere costituisce, come ben chiarito dalla giurisprudenza, uno *status*, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere, al contrario dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previsti dalla legge.



Anche l'argomento delle vittime del dovere è stato affrontato mettendo in rilievo la giurisprudenza formatasi in materia.

Come per la tematica della causa di servizio particolare attenzione è stata dedicata ai benefici previsti dalla legge a favore della categoria delle vittime del dovere, nonché delle novità giurisprudenziali, fra cui la progressiva estensione a livello giurisprudenziale anche a tali soggetti di alcuni benefici previsti a livello normativo a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, fornendo una seppur succinta descrizione e definizione anche di tali categorie.

Si è posta l'attenzione del lettore sul fatto che tale equiparazione (seppure la giurisprudenza non sia univoca) sia il frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sorta per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed evita una illegittima disparità di trattamento.

In merito alla giurisdizione applicabile in caso di impugnazione di provvedimenti negativi di rigetto dello *status* in questione o di rigetto della richiesta di applicazione dei benefici si è evidenziato che a partire da alcune pronunce della Corte di Cassazione la giurisprudenza prevalente (del Giudice amministrativo e del Giudice ordinario) abbia statuito che tali controversie rientrino nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.

Sono state esaminate le pronunce rese dal Giudice del Lavoro, senza dimenticare di evidenziare l'assenza di unicità sulla questione giurisdizione, tant'è che recentemente il T.A.R. Lazio ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la decisione in merito al conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio; la vicenda nasceva dalla decisione del Tribunale Ordinario, Sez. Lavoro che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo che, a sua volta, si era dichiarato privo di giurisdizione.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sarà sicuramente di estremo interesse per tutti i professionisti che operano nel settore e risulterà fondamentale in tutti i casi in cui si dovrà valutare quale sia l'Autorità Giudiziaria presso cui impugnare i provvedimenti del caso, considerato che la giurisprudenza al momento non è pacifica, seppure maggioritaria, nel delineare la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Stante la rilevanza pratica dell'argomento si è fatto poi riferimento al fatto che nel provvedimento che occorre impugnare debbano essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere, nonché la possibilità di applicare l'istituto della rimessione in termini nel caso di mancanza di indicazione del termine e dell'autorità innanzi a cui impugnare il provvedimento, ben evidenziando che nel processo amministrativo l'istituto della rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, come chiarito dalle diverse pronunce riportate nel manuale.

La scelta degli autori è stata quella di cercare di dare un'impostazione pratica all'opera, facendo riferimento alla

normativa che disciplina da un lato la causa di servizio e, dall'altro, lo *status* di vittima del dovere spesso con rimando agli istituti del diritto amministrativo, auspicando che possa essere di concreto aiuto per chi voglia intraprendere l'iter per il riconoscimento o per l'ottenimento dei relativi benefici o intenda impugnare innanzi l'Autorità Giudiziaria competente un eventuale rigetto e, comunque, che possa costituire una valida guida pratica per chi si occupi a diverso titolo della materia e voglia approfondire le tematiche affrontate.



GLI AUTORI

L'Avvocato Alessandra Cavaghetto si laurea presso l'Università Cattolica del S.C. di Milano. Dal 1.12.2008 è iscritta all'Albo degli Avvocati e dal 18.12.2020 all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori. Dal 2010 svolge in proprio l'attività ed è Titolare dell'omonimo Studio con l'Avvocato Miretta MALANOT, trattando questioni di diritto amministrativo – militare e di diritto civile.

L'Avvocato Miretta Malanot si laurea presso l'Università degli Studi di Torino. Dal 3.12.2007 è iscritta all'Albo degli Avvocati e dal 2010 svolge in proprio l'attività. È Titolare dell'omonimo studio con l'Avvocato Alessandra CAVAGNETTO e tratta questioni di diritto amministrativo – militare e di diritto civile. Dal 17.01.2020 è iscritta all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Alessandra Cavaghetto – Miretta Malanot


CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA)

NORMATIVA, ITER E CASI PRATICI


Agg.to alla sent. T.A.R. Lazio, Sez. I Stralcio, in data 13.11.2023, n. 16841

2023

Euro 00,00



CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA)



IL COMMERCIALISTI@LISTA®

ISSN 2531-5250

L'AVVOCATO®

ISSN 2531-4769

Fondazione Italiana di **Giuseconomia®**

Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Torino

Piazza Vittorio Veneto, 13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile

Domenico Calvelli*Comitato scientifico*

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

Redattori

Stella Gazheli (diritto e pratica del lavoro), Roberto Cravero (diritto e pratica societaria), Mauro Sgotto (diritto e procedura penale)

Coordinatori di redazione

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

in collaborazione con:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti

I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.

L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.

Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.